

## STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE

### "Ludwig von Mises Italia"

#### Art. 1

È costituita l'Associazione culturale denominata "Ludwig von Mises Italia".  
L'Associazione è regolata dalla normativa civilistica di cui agli art.36 e seguenti del Codice Civile e dalle disposizioni tributarie dettate per le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

#### Art. 2

L'Associazione non ha fini di lucro. Gli associati sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri associati sia con i terzi, nonché nell'accettazione delle norme del presente Statuto. L'Associazione si adopera per promuovere tra il pubblico l'apprendimento della teoria economica della Scuola Austriaca. Valori fondanti l'Associazione sono la convinzione che una società libera, prospera e pacifica possa realizzarsi unicamente come conseguenza di una cooperazione volontaria tra individui soggetti alle norme del Diritto naturale, nel pieno rispetto dell'istituto della proprietà privata e del principio giuridico di responsabilità individuale. L'Associazione sostiene inoltre le istanze del libero mercato e del ritorno ad una moneta merce a copertura intera venduta sul mercato da soggetti privati in libera competizione. Essa favorisce, divulga e realizza iniziative idonee a promuovere e perseguire tali scopi. L'Associazione, pur non svolgendo attività diverse da quelle istituzionali previste dall'oggetto sociale, si propone, per il miglior raggiungimento dello stesso, di:

- 1) promuovere ogni azione ritenuta più opportuna diretta a sensibilizzare l'opinione pubblica sulle tematiche inerenti il proprio oggetto sociale;
- 2) collaborare con soggetti privati in forma di persone fisiche, giuridiche, enti ed

associazioni per il raggiungimento del migliore risultato;

3) gestire autonomamente ogni servizio necessario al miglior raggiungimento del proprio oggetto sociale;

4) mettere a disposizione le proprie strutture e le proprie esperienze ad altri soggetti privati che abbiano le stesse finalità;

5) gestire corsi di formazione professionale, attività integrative scolastiche e occupazionali nei confronti di persone fisiche o giuridiche;

6) Produrre, distribuire e diffondere materiale scientifico, tecnico, culturale, didattico con ogni mezzo che la tecnologia metterà nel tempo a disposizione degli utilizzatori;

7) Promuovere ed organizzare, anche in collaborazione con altri soggetti privati di cui condivide gli scopi, seminari, incontri, dibattiti, borse di studio e manifestazioni, in Italia o all'estero, e ogni attività in genere attinenti al proprio oggetto sociale;

8) Promuovere ogni attività di ricerca e analisi inerente o coerente alla "teoria economica della Scuola Austriaca";

9) Produrre e distribuire stampati, periodici, materiale didattico e quant'altro attinente l'oggetto sociale.

Nell'esercizio delle proprie attività istituzionali l'Associazione potrà deliberare l'affiliazione ad organismi di secondo livello, con i quali ricercare momenti di confronto e di collaborazione, al fine di un più proficuo impegno nella realizzazione di attività e iniziative comuni che permettano il miglior raggiungimento dell'oggetto sociale. L'Associazione ha il dovere morale di pubblicare con continuità e di partecipare in via esclusiva nell'area dedicata sul sito internet vonmises.it con articoli, interventi e studi che ne aiutino a perseguire l'oggetto sociale.

L'organizzazione editoriale delle pubblicazioni dell'Associazione è demandata al Consiglio Direttivo, che ne designa il Direttore Responsabile. Tutte le pubblicazioni

costituiscono la biblioteca sociale dell'Associazione "Ludwig von Mises Italia" presente sul sito vonmises.it con le modalità di accesso e consultazione decise dal Consiglio Direttivo. L'Associazione ha a disposizione uno spazio dedicato per la comunicazione e la pubblicazione online del materiale prodotto. Tale spazio viene ospitato sul sito internet vonmises.it.

#### **Art. 3**

L'Associazione ha sede in Roma, via Re Enzo 20/Int.10 e potrà istituire sedi secondarie per l'esercizio delle attività statutarie su tutto il territorio nazionale. Lo spostamento di sede all'interno del comune è oggetto di semplice delibera del Consiglio Direttivo.

#### **Art. 4**

L'Associazione ha durata fino al 2100, e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con delibera dell'Assemblea dei Soci.

#### **Art. 5**

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote sociali e eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'Associazione;
- b) contributi di soggetti privati in forma di persone fisiche, giuridiche, enti ed associazioni;
- c) contributi provenienti da organismi privati a carattere internazionale;
- d) eventuali erogazioni, donazioni e lasciti provenienti da soggetti privati;

#### **Art. 6**

Il numero degli associati è illimitato.

Possono divenire associati dell'Associazione "Ludwig von Mises Italia" tutti quei soggetti privati in forma di persone fisiche, giuridiche, associazioni ed enti che ne

condividano gli scopi e siano disposti a contribuire alla loro concreta realizzazione.

Sono associati tutti quei soggetti privati in forma di persone fisiche, giuridiche, associazioni e enti che, previa domanda motivata, vengano ammessi dal Comitato Direttivo. L'ammissione può essere negata, purché il diniego sia debitamente motivato. All'atto di ammissione gli associati verseranno la quota associativa che verrà annualmente stabilita dal Comitato Direttivo. La quota è intrasmissibile e non è rivalutabile. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

#### **Art. 7**

La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni, morosità o esclusione.

L'esclusione è stabilita dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per la mora superiore a tre mesi nel pagamento delle quote associative o per lo svolgimento di attività in contrasto con quella della Associazione, ovvero qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle delibere assembleari o del Consiglio Direttivo. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato decaduto il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione. In tal caso l'analisi della posizione dell'associato sarà messo all'ordine del giorno della prima assemblea utile. In qualsiasi caso di cessazione del vincolo associativo, l'associato non può chiedere il rimborso della quota associativa già versata, né l'assegnazione di parte del patrimonio dell'Associazione.

#### **Art. 8**

Con il sorgere del vincolo associativo, ciascun associato deve:

a) osservare le norme contenute nel presente statuto e negli eventuali regolamenti

attuativi;

b) attenersi alle delibere adottate dagli organismi associativi; tale obbligo grava anche su coloro che non abbiano partecipato alle relative assemblee, o che siano stati dissenzienti o si siano astenuti dal voto;

c) mantenere un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione;

d) versare periodicamente la quota associativa annuale.

Specularmente ogni associato ha diritto a:

a) partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;

b) partecipare all'Assemblea, purché in regola con il pagamento della quota associativa;

Fermi restando i predetti diritti e doveri, l'Associazione garantisce a tutti gli associati la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori di età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, dei bilanci e per la nomina degli organismi direttivi dell'Associazione. E' altresì riconosciuto il diritto di voto a tutti i soci maggiorenni per tutte le deliberazioni adottate dall'Assemblea dei Soci nelle materie di sua competenza. Gli eventuali soci minorenni hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri di tutti gli altri associati, ivi compreso il diritto di partecipazione in Assemblea, ma potranno esercitare il diritto di voto in Assemblea soltanto al compimento della maggiore età, senza che peraltro in tale momento vi sia la necessità di una apposita delibera assembleare autorizzativa.

#### **Art.9**

I Soci si distinguono in: ordinari, sostenitori, onorari e fondatori.

Sono Soci ordinari tutti i soci che non appartengono ad una delle altre categorie.

Sono Soci sostenitori tutti coloro che, a titolo di donazione, versano all'Associazione importi maggiori dalla quota annua associativa nonché tutti coloro che, in seguito al pagamento della quota associativa, sostengono le attività dell'Associazione partecipandovi in prima persona o versando un un contributo minimo fissato dal Consiglio Direttivo.

Sono Soci onorari illustri cultori degli studi economici o che si siano distinti in campo nazionale ed estero; persone particolarmente benemerite dell'Associazione. I Soci onorari sono nominati dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo.

Sono Soci fondatori tutti i soci che hanno firmato l'Atto Costitutivo.

L'elenco dei Soci, tenuto in apposito registro custodito dal Segretario dell'Associazione è pubblicato periodicamente in via esclusiva nell'area dedicata sul sito internet vonmises.it. Esso può essere inviato in copia anche a soggetti terzi non Soci dietro motivata richiesta scritta e previa delibera del Consiglio Direttivo.

Nel rispetto della legge 675/96 sulla tutela della privacy, dall'elenco dei Soci reso pubblico nei suddetti modi sono omessi i nominativi di quei Soci che hanno chiesto al Consiglio Direttivo di non comparire pubblicamente. I nuovi Soci dovranno specificare nella richiesta di Associazione se accettano o meno che il loro nome e indirizzo e la loro qualità di associati vengano resi pubblici.

#### **Art. 10**

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente

Le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito, tuttavia è previsto il rimborso

delle spese sostenute da dette cariche purché debitamente documentate di fronte al Consiglio Direttivo.

Per ricoprire le cariche sociali è necessario essere in regola con il versamento delle quote associative all'atto dell'assunzione dell'incarico.

#### **Art. 11**

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione ed è formata dagli associati. L'Assemblea è convocata dal Presidente in via ordinaria di norma una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. e in via straordinaria ogni qual volta il Consigli Direttivo o il Presidente ne riconoscano la necessità o quando ne sia fatta richiesta scritta almeno da tre decimi degli associati in regola con il pagamento della quota sociale. Nelle richiesta devono essere indicate le tematiche da trattare. Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati. In seconda convocazione, da tenersi in giornata diversa dalla prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati. Durante l'Assemblea le delibere saranno prese secondo le modalità di votazione a maggioranza. Spetta all'Assemblea deliberare in merito:

- all'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
- alla nomina del Consiglio Direttivo ed alla definizione del numero dei membri;
- all'approvazione e alla modifica dello Statuto e dei regolamenti;
- ad ogni altro argomento riservatole dallo Statuto o che il Comitato Direttivo intendesse sottoporle.

L'Assemblea è convocata mediante avviso in forma digitale di posta elettronica inviata a ciascun associato almeno otto giorni prima di quello fissato per la

convocazione. Ogni associato non partecipante all'Assemblea può farsi rappresentare da altro associato tramite presentazione di delega scritta o comunicazione al Presidente in forma digitale di posta elettronica o negli spazi del sito [vonmises.it](http://vonmises.it) a ciò appositamente riservati entro i termini temporali di due giorni dalla data della convocazione. Ciascun associato in regola con il pagamento della quota associativa può rappresentare al massimo altri cinque associati.

Ciascun associato ha diritto ad un voto. Il voto per l'approvazione della relazione avviene negli spazi appositamente riservati del sito [vonmises.it](http://vonmises.it) e tramite scrutinio palese a maggioranza di fronte a tutti gli aventi diritto ad accedere a tale spazio.

Di ciascuna riunione si redige una relazione che, se approvata, sarà firmata dal Presidente dell'Assemblea dei Soci e dal Segretario dell'Assemblea dei Soci.

#### **Art. 12**

Il Consiglio Direttivo è composto da minimo tre e massimo sette membri, scelti tra i soci maggiorenni. Esso dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente ed eventualmente un Segretario ed un Tesoriere. Qualora, durante il mandato, venissero a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, il Consiglio Direttivo coopterà altri membri in sostituzione dei membri mancati; i membri cooptati dureranno in carica fino alla prima assemblea, la quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo che li ha cooptati. Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell'Associazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea. Provvede alla stesura del bilancio preventivo e bilancio consuntivo e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea. Esso determina le quote associative e stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione. Il

Consiglio Direttivo ha la facoltà di nominare Consigli Tecnici ed ogni altro organismo che reputi necessario per le attività dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo, con delibera presa col voto favorevole di almeno tre quinti dei membri, potrà inoltre delegare parte delle proprie funzioni a uno o più componenti del Consiglio stesso, determinandone il rimborso per le sole spese sostenute nello svolgimento di dette funzioni e documentate di fronte al Consiglio stesso. Il Consiglio Direttivo potrà compilare un regolamento per disciplinare e organizzare l'attività della Associazione che dovrà essere sottoposto all'Assemblea per la sua approvazione. Il Consiglio Direttivo è avvisato almeno otto giorni prima della convocazione mediante comunicazione scritta in forma digitale di posta elettronica a tutti i suoi membri. In caso di urgenza l'avviso potrà essere inoltrato dal Presidente mediante telefonata al diretto interessato almeno due giorni prima della data prevista per la convocazione. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri; è convocato dal Presidente o da tre quinti dei suoi componenti.

#### **Art. 13**

Il Presidente, ed in sua assenza o impedimento il Segretario, ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi e in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo. Il Segretario custodisce il Registro dei Soci, i verbali delle riunioni e l'archivio della corrispondenza. Il Tesoriere custodisce il registro contabile, tiene le scritture contabili ed è il cassiere dell'Associazione, con le necessarie procure. Se il Segretario ed il Tesoriere non vengono nominati, le loro funzioni saranno svolte dal Presidente.

#### **Art. 14**

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale il Consiglio Direttivo sottoporà all'Assemblea il bilancio

consuntivo relativo all'anno precedente. E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o patrimonio durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altra Associazione avente scopo analogo o affine. L'Associazione si impegna ad adoperare eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione della attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

#### **Art. 15**

L'Associazione si estingue, secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c.:

- a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- b) per le altre cause di cui all'art. 27 c.c.

In caso di scioglimento della Associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione senza fini di lucro avente scopo analogo o affine o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

#### **Art. 16**

Le modifiche allo Statuto possono essere proposte o dal Consiglio Direttivo o da gruppi costituiti almeno dalla metà dei Soci, che le trasmetteranno al Consiglio Direttivo, apponendovi le proprie firme. Le modifiche allo Statuto possono essere apportate solo con il voto favorevole di almeno i due terzi più uno dei Soci.

Roma, 18 maggio 2012

Il Presidente

Il Segretario

Marco Bollettino

Giorgio Venzo